

sostituiscano le altre " *nè maggiori di dieci* " e nell'alinea *b* dello stesso articolo alle parole " non superare l'otto per cento " si sostituiscano le altre " non superare il 10 per cento. "

Per l'ultimo capoverso poi, contro il quale insorgeva l'onorevole Plebano, io credo che sarebbe bene di ritornare all'antica dizione del Ministero. Invece di dire " *saranno* " direi " *potranno* " sempre per l'intendimento di lasciare maggiori facoltà ai comuni. Sbaglierò ma sono in questo concetto.

Adottando tale emendamento si manterrebbe sempre più anche l'uniformità in questa legge, poichè in un altro articolo relativo alla tassa di famiglia, accettando un emendamento mio e dell'onorevole Faina, del che ringrazio la Commissione e il ministro, è stato detto: *potranno*, lasciando così piena libertà ai comuni di valersi o no di quelle disposizione. Propongo dunque che anche qui si dica: " *potranno* essere introdotte diminuzioni, ecc. " e invio alla Presidenza le mie proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina.

Faina. Sono costretto a parlare su questo articolo per ciò che in esso è compenetrato anche l'articolo 25 e quindi l'emendamento che io aveva presentato all'articolo 25 convien trasportarlo all'articolo 24.

La ragione per cui io ho presentato quell'emendamento è questa. Tanto la tassa sul valore locativo quanto quella di famiglia non sono che due forme della stessa imposta.

Tanto l'una che l'altra sono imposte sulla rendita determinata su due criteri diversi; uno, che si desume dal valor locativo, l'altro che emana *ex informata conscientia* dei membri della Commissione. Ora non so vedere le ragioni per cui il trattamento che si vuol fare alle famiglie, le quali hanno a carico loro una prole numerosa quando si tratta del valor locativo, non si debba fare anche quando si tratta di tassa di famiglia.

Anzi a me pare, che il motivo che ha indotto il Governo e la Commissione a stabilire questa disposizione non sia stato quello che ha detto l'onorevole Plebano, cioè, di voler far rivivere sotto altra forma i favori finanziari che una volta si accordarono ai padri di numerosa prole, ma sia stato invece quello, che siccome la tassa di famiglia e la tassa sul valor locativo sono tasse sulla rendita, se voi ammettete per minimo imponibile le somme, per esempio, di 400 lire, si suppone che le 400 lire siano una rendita sufficiente a una piccola famiglia ma non si può ri-

tenere ch'essa sia una rendita sufficiente a una famiglia numerosa.

Ora se è questo il concetto della disposizione, fa mestieri applicarlo tanto alla tassa sul valor locativo quanto alla tassa di famiglia.

Aggiungerò che trovo preferibile la formula primitiva a quella che ora ci viene presentata; quella infatti, come diceva benissimo l'onorevole Dini, lasciava facoltà al comune di applicare o no questa disposizione e di applicarla nel modo che credeva migliore; mentre il voler imporre per legge che tutti i padri di numerosa prole debbano discendere di una classe, non mi pare rispondente al concetto che ha informato l'articolo 25, cioè che la rendita minima che è sufficiente ad una piccola famiglia non lo è per una famiglia numerosa.

Per questi motivi pregherei la Commissione di non volere insistere nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 e di lasciare l'articolo 25 tal quale è trasportandolo dopo le disposizioni per la tassa di famiglia con l'emendamento mio.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Faggioli, relatore. Il desiderio dell'onorevole deputato Faina è stato soddisfatto dalla Commissione rispetto alla tassa di famiglia, perchè appunto per quella tassa la Commissione ha applicato il concetto dell'onorevole Faina, cioè di far discendere le famiglie cariche di numerosa prole da una classe all'altra immediatamente inferiore. Non so quindi di che cosa egli si lagni.

Quanto alla sua osservazione che sarebbe stato meglio mantenere il primo testo della Commissione e del Ministero, in cui si diceva *potranno* in luogo dell'attuale espressione *saranno*, che implica una disposizione imperativa, alla quale i comuni non potrebbero sottrarsi, debbo dirgli che questa modificazione fu concordata fra il Ministero e la Commissione, in seguito ad un emendamento, che era stato trasmesso alla Commissione dall'onorevole Giolitti. La Commissione ed il Governo hanno accettato di buon grado quell'emendamento, inquantochè se nel primo testo avevano messo il *potranno*, per un atto di ossequio alla libertà dei comuni, pure era nell'animo del Ministero, come in quello della Commissione, che i comuni, se volevano operare giustamente, dovevano di questa facoltà valersi, per concedere qualche sgravio alle famiglie cariche di numerosa prole, e ciò per la ragione che, con tanta chiarezza, ha esposto l'onorevole ministro delle finanze, rispondendo all'onorevole Plebano.

Il concetto della Commissione, come ben disse